

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 2-4330

Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, in materia di reteizzazione dei tributi regionali. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002, n. 28-7485 e successive modificazioni e integrazioni. (s.m.i.)

A relazione del Presidente Chiamparino:

Richiamati l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (*Legge finanziaria per l'anno 2002*), a norma del quale, in casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione tributaria in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo cui la violazione si riferisce, ed il successivo comma 3 che delega alla Giunta regionale l'emanazione delle norme di attuazione mediante le quali si stabiliscono le modalità per la determinazione delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore;

considerato che le norme di attuazione di cui al predetto comma 3 sono state adottate dalla Giunta regionale con deliberazione 28 ottobre 2002, n. 28-7485, modificata con deliberazioni 17 marzo 2003, n. 39-8730, e 5 ottobre 2009, n. 10-12277;

rilevato che lo sviluppo delle operazioni di accertamento della tassa automobilistica e di quelle di riscossione coattiva dello stesso tributo, che rappresenta allo stato attuale la risorsa fiscale regionale più significativa sia in termini di gettito economico che sotto il profilo della consistenza quantitativa e qualitativa della platea contributiva – operazioni queste ultime affidate sino al 31 dicembre 2013 alla G.E.C. S.p.A., concessionaria del relativo servizio fino alla data sopra riportata ed ora in liquidazione volontaria, successivamente ad Equitalia S.p.A. (fermo restando che per tale gestione si applicano, non essendo intervenuta alcuna determinazione da parte dei competenti organi regionali, gli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificati dall'articolo 36, commi 2-bis e 2-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo in rate mensili, oltre che per le entrate di competenza delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e degli enti pubblici previdenziali, anche per le restanti entrate iscritte a ruolo per le quali non intervenga diversa determinazione da parte dell'amministrazione o ente impositore) ed ora in corso di affidamento a Soris S.p.A. in esecuzione delle disposizioni di cui alla propria deliberazione 13 giugno 2016, n. 15-3468 – ha consentito di sperimentare in senso pratico ed attuale le norme di cui alla predetta deliberazione, ponendo in evidenza che i limiti posti dalla medesima si rivelano in gran parte inadeguati alle reali esigenze rappresentate dai contribuenti in ordine alla contingente situazione socio-economica generale, e che analoghi problemi, d'altra parte, sono emersi in rapporto alla gestione di altri, sia pure meno significativi, tributi regionali;

ritenuto, per quanto fin qui esposto, doversi adeguare le norme di attuazione alle reali esigenze manifestate, nonché ad esigenze di ulteriore semplificazione ed informatizzazione delle procedure, anche per quanto riguarda il termine entro il quale le istanze di rateizzazione devono essere presentate, limitandone ragionevolmente il decorso, e per dare inoltre certezza delle conseguenze cui può andare incontro chi non rispetta i patti, al fine di prevenire comportamenti infedeli da parte di soggetti che tendono ad abusare delle regole;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

a) di adottare, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in cui può essere ripartito il pagamento della sanzione tributaria:

- 1) il dirigente del competente settore dispone, con proprio provvedimento e su richiesta dell'interessato, e sempre che il carico tributario complessivamente accertato o liquidato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori non sia inferiore a 120 euro, il pagamento della sanzione in cinque rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 280 euro, in dieci rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 600 euro, in quindici rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 1.260 euro, in venti rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 2.700 euro, in trenta rate mensili se il carico tributario complessivo è superiore a 2.700 euro;
- 2) in casi di particolare disagio economico e sociale, accertato, a cura del competente settore regionale, sulla base di idonea autocertificazione presentata dall'interessato contestualmente alla richiesta, e da valutare di volta in volta, il dirigente può, in deroga ai limiti di cui al punto 1, disporre con proprio provvedimento il pagamento in più rate, fermo restando il limite massimo di trenta rate previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/2002;
- 3) di norma, con il provvedimento di cui al punto 1 sono liquidati e posti in riscossione, mese per mese, gli importi degli ulteriori interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione; gli interessi possono essere tuttavia liquidati e posti in riscossione, in unica soluzione, anche con provvedimento separato;
- 4) con il provvedimento di cui al punto 1 sono inoltre determinate le scadenze di ciascuna rata ed il contribuente è avvisato che il mancato rispetto di anche una sola delle predette scadenze comporta l'automatica decadenza del beneficio ed il conseguente recupero dell'intero debito residuo, anche mediante ricorso alle procedure di riscossione coattiva od alla riattivazione della procedura già azionata ed eventualmente sospesa, con rideterminazione degli ulteriori interessi dovuti;
- 5) la richiesta di cui al punto 1 deve essere presentata, nelle forme stabilite, entro i termini di scadenza del pagamento assegnati nell'atto di liquidazione o accertamento;
- 6) in deroga alle disposizioni di cui al punto 5 il dirigente del settore competente può disporre l'accoglimento delle domande presentate fuori termine compatibilmente con i criteri di programmazione delle procedure di accertamento e purché la domanda sia stata presentata prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva;
- 7) gli importi iscritti a ruolo possono essere rateizzati soltanto se il ruolo costituisce prima richiesta di pagamento senza previa contestazione, senza pregiudizio per l'applicazione della disciplina sulle rateizzazioni dei debiti iscritti a ruolo o posti in riscossione coattiva derivata dalla legge dello Stato ovvero da convenzioni o contratti di servizio con i

concessionari della riscossione, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti imposti dalla legge sul numero massimo di rate e sui criteri generali di gestione;

- 8) non può presentare richiesta di rateizzazione, e in ogni caso la richiesta eventualmente presentata non può essere accolta, chi risulta inadempiente nel pagamento di importi compresi in piani di rateizzazione precedentemente accordati;

b) di revocare la propria deliberazione 28 ottobre 2002, n. 28-7485, modificata con deliberazioni 17 marzo 2003, n. 39-8730, e 5 ottobre 2009, n. 10-12277;

c) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)